

**CAMB/2014/63 del 28 novembre 2014**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al fornitore dell'acqua all'ingrosso nel territorio romagnolo Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.**

L'Assessore  
f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/63

### CONSIGLIO d'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di novembre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in v.le Aldo Moro n. 64 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/7481 del 27 novembre 2014. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE		P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

**OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - approvazione della revisione tariffaria e dei conguagli al fornitore dell'acqua all'ingrosso nel territorio romagnolo Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.**

**Vista** la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

**precisato** che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

**premessso** che:

- nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all'AEEG e pertanto fino al 31.12.2011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate, prima in applicazione del DM 1 agosto 1996 e successivamente in applicazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR);
- il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica posteriore all'1 dicembre 2007, prevedendo l'attività di revisione tariffaria e la conseguente determinazione del rispettivo conguaglio al termine di un periodo di regolazione quinquennale;
- il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;
- che, le tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012 sono state rideterminate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con D.AEEG n.585/2012 e D.AEEG n.643/2013, senza tenere conto delle partite di conguaglio relative ai periodi di regolazione precedenti al 2012, salvo quanto previsto all'art.34 dell'Allegato A della Delibera 585/2012 ;
- in applicazione del summenzionato art 34 dell'Allegato A della D.AEEG n.585/2012 nella determinazione delle componenti di costo eligibili ai fini tariffari, si è tenuto conto, alla voce "altre componenti di costo", solo dei saldi conguagli e penalizzazioni, come approvati dall'Ente competente entro il mese di aprile 2012, e si è rinviato a successiva istruttoria il calcolo delle partite pregresse relative al periodo di regolazione precedente qualora non approvate entro la summenzionata scadenza;
- ai sensi dell'art. 31.1 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI 643/2013 gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità.
- l'art.29.2 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 stabilisce che i conguagli determinati dagli Enti d'Ambito relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT e già deliberati al 31 dicembre 2011 e altri soggetti competenti, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate agli artt. 31 e 32;
- gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEG n.643/2013 individuano, rispettivamente, le regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità minime di rateizzazione dei conguagli all'utenza;

**considerato** che:

- in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi bacini tariffari,

- ATERSIR ha ritenuto essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di conguaglio ed a tale scopo ha adottato la delibera CAMB59/2014 “Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all’utenza” con cui ha pertanto definito:
  - a. i criteri per lo svolgimento dell’attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
  - b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell’Allegato A della D.AEEG n.643/2013;
  - c. l’elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all’Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell’arco di tempo concordato col medesimo;
- nei territori delle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini Romagna Acque s.p.a. opera quale gestore del Servizio di fornitura all’ingrosso di acqua potabile nel rispetto delle convenzioni di regolazione stipulate nel 2009 con le ex Autorità d’Ambito territorialmente competenti;
- le ex Autorità d’Ambito di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini hanno determinato le tariffe di fornitura all’ingrosso che Romagna Acque doveva applicare per la vendita di acqua potabile al gestore del servizio idrico integrato Hera Spa, in applicazione del MTR, per il periodo 2009 – 2012;
- ad oggi il piano tariffario di Romagna Acque approvato non è stato oggetto della revisione tariffaria periodica prevista dal previgente sistema di regolazione;§
- è necessario procedere pertanto all’attività di revisione tariffaria e di determinazione dei conguagli al gestore Romagna Acque s.p.a. per il periodo antecedente alla entrata in vigore del metodo tariffario deliberato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico per i territori provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in considerazione del fatto che, come già sopra evidenziato, i conguagli derivanti dalle procedure di revisione tariffaria dei periodi di regolazione precedenti al 2012 non hanno trovato fino ad ora alcuno spazio per il riconoscimento in tariffa;

**valutato** l’esito dell’istruttoria predisposta dalla struttura tecnica dell’Agenzia, elaborata in applicazione dei criteri approvati con la delibera CAMB n.59/2014, per il calcolo dei conguagli da riconoscere a Romagna Acque relativamente alle partite pregresse per il periodo di regolazione 2009 – 2011, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 29 della delibera AEEGSI n.643/2013/R/idr del 29/12/2013;

**considerato** che:

- da tale istruttoria tecnica, depositata agli atti, emerge che al Gestore all’ingrosso dovrebbe essere riconosciuto, a titolo di conguaglio per le partite pregresse, un importo complessivo di 233.000€.
- con l’obiettivo di sterilizzare l’impatto conseguente alla procedura di revisione e di garantire condizioni di migliore sostenibilità della tariffa idrica, ATERSIR con nota del 24/11/2014 ha richiesto a Romagna Acque la disponibilità a rinunciare al recupero di tali conguagli, ai fini della determinazione delle tariffe di fornitura all’ingrosso.
- Romagna Acque con nota del 25/11/2014 ha formalizzato la rinuncia al conguaglio spettante, comunicando la volontà espressa in tal senso dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 14/11/2014.

**dato atto** inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto che, per le ragioni in premessa indicate, l'esito dell'istruttoria di revisione tariffaria per la valutazione delle partite pregresse del gestore del servizio di fornitura all'ingrosso non determina la necessità di applicare alcun conguaglio tariffario relativamente al periodo di regolazione tariffaria 2009 – 2011;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

L'Assessore  
f.to Mirko Tutino

Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

15 gennaio '15

Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna